FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0104/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0155/CSA/2024-2025

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Carmine Volpe - Presidente

Andrea Lepore - Componente

Alberto Urso - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 155/CSA/2024-2025, proposto dalla società Mantova 1911 S.r.l. e dal Sig. Possanzini Davide in data 2.01.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, di cui al Com. Uff. n. 108 del 27.12.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 8.01.2025, il Dott. Alberto Urso e udito per i reclamanti l'Avv. Stefano Fanini.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Mantova 1911 S.r.l. e il Sig. Possanzini Davide hanno proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (Com. Uff. n. 108 del 27.12.2024) con cui è stata irrogata allo stesso Possanzini, quale allenatore responsabile del Mantova, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara "*per avere, al 24° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose*", nell'ambito della gara del 26 dicembre 2024 disputata contro lo Spezia.

Deducono i reclamanti come l'espressione contestata al Possanzini ("*siete vergognosi! Siete scarsi!*") sia maturata in realtà in un contesto assai particolare, caratterizzato dall'errore commesso dall'arbitro - successivamente corretto dallo stesso, a seguito di consultazione del "Var" - di convalidare una rete irregolare segnata dallo Spezia.

Per questo, tenuto conto del contesto agonistico peculiare in cui la frase era stata pronunciata, alcuna squalifica andava irrogata a carico del Possanzini, o quanto meno andava fatta applicazione delle circostanze attenuanti, considerato peraltro che il Possanzini non aveva alcuna intenzione di offendere, ma solo di criticare l'errore arbitrale commesso.

D'altra parte, la condotta del Possanzini si è svolta in un unico circoscritto contesto temporale, costituendo nient'altro che il frutto di un istante di frustrazione: di qui la necessaria riduzione della sanzione, anche in applicazione dell'art. 13, comma 1, lett. *e)*, C.G.S.

Allo stesso modo, il Giudice Sportivo avrebbe trascurato la correttezza dell'atteggiamento tenuto dal Possanzini successivamente all'espulsione subita, allorquando lo stesso, ancorché incredulo per il provvedimento adottato dall'arbitro, abbandonava prontamente il terreno di gioco.

Nel merito, la condotta contestata potrebbe definirsi irrispettosa ma non certo irriguardosa, considerato peraltro che si è trattato di un fatto isolato nel corso della gara; fra le attenuanti generiche dovrebbe tenersi conto inoltre della correttezza curriculare del reclamante, sia come calciatore che come allenatore.

In tale contesto, la sanzione della squalifica per due gare effettive sarebbe da ritenere sproporzionata ed eccessiva, anche a mente della giurisprudenza maturata su fattispecie similari.

Concludendo in conformità, i reclamanti chiedono la riduzione della squalifica a una giornata effettiva di gara, e, in subordine, ferma la riduzione della squalifica a una giornata, la conversione della residua giornata in un'ulteriore ammenda ritenuta congrua.

All'udienza dell'8 gennaio 2025 il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La condotta per la quale il Possanzini è stato sanzionato è così descritta nel rapporto arbitrale: " *A gioco fermo, ad alta voce proferiva le seguenti parole: 'siete vergognosi! Siete scarsi!'* ".

Il fatto, in sé non contestato e da ritenersi in ogni caso provato in ragione della fede privilegiata attribuita ai rapporti degli ufficiali di gara a norma dell'art. 61, comma 1, C.G.S., presenta certamente i caratteri della condotta quantomeno "*irriguardosa*" ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. *a)*, C.G.S., esprimendo un giudizio offensivo e che utilizza espressioni (" *siete vergognosi! Siete scarsi!*") esorbitanti i limiti del rispetto che sempre va riservato alle figure arbitrali.

In tale contesto, l'art. 36, comma 1, lett. *a)*, come modificato dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023, prevede la sanzione minima "*per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara* ".

Ne consegue che la decisione del Giudice Sportivo, nell'infliggere la sanzione della squalifica per due giornate di gara, ha già operato una consistente riduzione della pena, nella misura della metà del minimo edittale.

Il che è sufficiente ai fini del rigetto del reclamo, atteso che le suesposte circostanze evocate dai reclamanti non presentano elementi tali da consentire una (ulteriore) riduzione della sanzione, al di sotto della metà del minimo edittale: nella specie, le due giornate di squalifica irrogate ben esprimono il grado di disvalore della condotta posta in essere dal Possanzini, nell'ambito del contesto in cui la stessa è maturata, e non meritano perciò alcuna ulteriore riduzione.

Del resto, gli stessi precedenti giurisprudenziali richiamati dai reclamanti riguardano fattispecie non pertinenti, in quanto relative a periodi anteriori all'ingresso in vigore della suddetta modifica normativa introdotta il 20.4.2023, che ha elevato il minimo edittale della sanzione nei termini suindicati.

Per le suesposte ragioni, il reclamo va dunque respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Alberto Urso — Carmine Volpe

Depositato



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce